

	Repertorio numero 6402	Raccolta numero
	4008	
	VERBALE DELLA "FONDAZIONE PER LE	
	OPERE DI CARITA' ROSALIA GENTILE"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue	
	Il giorno ventisette del mese di maggio	
	Alle ore diciannove e minuti sei	
	In Palermo, nel mio studio, sito come infra.	
	Avanti a me, dottor DOMENICO CAMBIASO, Notaio alla residenza di	
	Palermo, con studio ivi in via Croce Rossa n. 33, iscritto nel Ruolo del	
	Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,	
	con l'assistenza dei signori:	
	- GUCCIONE Mario, nato a Palermo il giorno 21 settembre 1951 e	
	residente a Palermo, via Paride n. 27;	
	- RUSSO Lucia, nata a Palermo il giorno 20 aprile 1966 e residente a	
	Palermo, via Raffaele La Valle numero 2.	
	testimoni aventi i requisiti di legge.	
	sono presenti:	
	* LA MANTIA Ugo, nato a Palermo il giorno 18 settembre 1994 e	
	domiciliato a Palermo, via Colonnello Missori numero 20.	
	* MONTALBANO Angela, nata a Marineo (PA) il giorno 17 luglio 1951 e	
	domiciliata a Bolognetta (PA), Contrada Rocca Bianca SS. 118 Km. 800.	
	* PECORARO Patrizia, nata a Palermo il giorno 25 ottobre 1976 e	
	domiciliata a Palermo, viale Regione Siciliana N.O. numero 7800.	

	* LA MANTIA Maria Giovanna, nata a Palermo il giorno 4 novembre	
	1987 e domiciliata a Monreale (PA), via Ponte Parco numero 15.	
	* LA ROCCA Maria Antonia Caterina, nata a Palermo il giorno 8	
	dicembre 1961 e residente in Palermo, Corso dei Mille numero 257..	
	Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo,	
	dichiarano:	
	* di intervenire al presente atto quali unici componenti il Consiglio di	
	Amministrazione della "FONDAZIONE PER LE OPERE DI CARITA'	
	ROSALIA GENTILE", con sede in Palermo, via Luigi Castiglia n. 5,	
	Codice Fiscale n.ro: 97123920825, Fondazione che è stata eretta in	
	ente morale, con approvazione del relativo statuto, con Decreto del	
	Ministero dell'Interno del 12 novembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta	
	Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 26 novembre 1997.	
	* che unici componenti il Consiglio di Amministrazione sono essi	
	componenti: LA MANTIA Ugo, Presidente, LA MANTIA Maria	
	Giovanna, Vice-Presidente, MONTALBANO Angela,	
	Segretaria, PECORARO Patrizia, Tesoriere, LA ROCCA Maria Antonia	
	Caterina, Consigliere..	
	Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, signor Ugo La Mantia, il quale dà atto che il Consiglio	
	di Amministrazione, a seguito di convocazione informale, trovasi qui	
	riunito per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del giorno:	
	Adeguamento dell'attuale Statuto della Fondazione alla nuova normativa	
	del TERZO SETTORE approvata in data 3.08.2017.	

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente propone, pertanto, di adeguare lo statuto alle nuove norme introdotte dalla riforma del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel RUNTS, ed illustra all'assemblea il nuovo testo dello statuto e specificatamente illustra tutte le norme che sono state inserite al fine di adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa introdotta dalla riforma del Terzo Settore, entrata in vigore il 3 agosto 2017, e tutte le altre modificazioni apportate, e dà lettura del nuovo testo dello statuto.

Precisa il Presidente che il patrimonio della Fondazione si compone un immobile, dove ha sede e svolge l'attività la Fondazione, sito in Palermo via Luigi Castiglia n.7, in catasto al foglio 55, part. 1860 e che la liquidità della Fondazione ad oggi ammonta ad euro 273.838,17 sul c/c presso Unicredit ed euro 1.219,89 sul c/c presso Intesa SanPaolo.

Segue discussione cui partecipano tutti gli intervenuti, con richiesta di alcuni chiarimenti da parte dei Consiglieri, cui risponde il Presidente.

Quindi, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera:

1) Di approvare - previa lettura ed approvazione articolo per articolo da parte del Presidente - il nuovo testo dello statuto, che viene allegato al presente segnato di lettera "A", da me notaio datane lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore diciannove e minuti venticinque

	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me in parte	
	con sistema elettronico ed in parte completato di mia mano su di uno	
	foglio di cui occupa tre pagine e parte della quarta sin qui e da me	
	pubblicato mediante lettura datane alla presenza dei testimoni ai	
	comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni e me	
	notaio alle ore diciannove e minuti venticinque	
	F.to Ugo La Mantia	
	F.to Maria Antonia Caterina La Rocca	
	F.to Maria Giovanna La Mantia	
	F.to Angela Montalbano	
	F.to Patrizia Pecoraro	
	F.to Mario Guccione	
	F.to Lucia Russo	
	F.to Domenico Cambiaso (impronta del sigillo)	
	ALLEGATO " A " Repertorio n. 6402 Raccolta n. 4008	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE PER LE OPERE DI CARITA' ROSALIA GENTILE"	
	ETS	
	Articolo 1	
	(Denominazione, sede)	
	Su iniziativa della sig.ra Rosalia Gentile è costituita una Fondazione del	
	Terzo Settore denominata "Fondazione per le opere di carità Rosalia	
	Gentile" ETS, con sede nel Comune di Palermo. Essa risponde ai principi	
	ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo	

	Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli	
	articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 117 del 2017 e leggi	
	collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili. La durata è illimitata.	
	In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo	
	Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto	
	"fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione	
	"Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso	
	negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Pertanto, quando sarà istituito il Registro Unico del Terzo Settore	
	(RUNTS), introdotto con il dlgs 117/2017, la denominazione sarà:	
	"FONDAZIONE PER LE OPERE DI CARITA' ROSALIA GENTILE ETS"	
	Articolo 2	
	(Delegazioni e uffici)	
	Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e	
	strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di	
	promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di	
	relazioni di supporto alla Fondazione stessa. L'ambito territoriale della	
	Fondazione è quello regionale.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha possibilità di costituire altre sedi in	
	altre parti d'Italia; può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero,	
	uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o	
	unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.	
	Articolo 3	

(Scopo, finalità e attività)

La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017): a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- La realizzazione e la gestione di strutture caritative, di centri di ascolto, di accoglienza e di recupero, al fine di alleviare le sofferenze di famiglie e/o persone indigenti e/o portatori di handicap, nonché di operare per il reinserimento sociale di questi ultimi.

- Il promuovere, l'organizzazione, la direzione, il sostenimento ed il coordinamento di qualsiasi iniziativa di carità nel campo sociale ed ecclesiale, assistenziale ed educativo, con particolare riferimento alla costituzione di associazioni e gruppi di volontariato.

- La realizzazione di centri di doposcuola riservati ai ragazzi che frequentano la scuola media inferiore, nonché l'erogazione di borse di studio nei confronti di quelli che, a parità di condizioni economiche disagiate, abbiano conseguito il risultato scolastico più proficuo, giusta formale segnalazione delle scuole medie statali aventi sede nelle zone in cui opera od opererà la fondazione, o che saranno individuate dal

	Consiglio di Amministrazione.	
	Il numero e l'importo delle borse di studio da erogare viene	
	quantificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	
	La fondazione potrà provvedere anche direttamente all'educazione ed	
	istruzione primaria dei figli più meritevoli di persone indigenti.	
	La realizzazione, l'organizzazione e la conduzione di centri diurni e	
	notturni per i portatori di handicap.	
	La realizzazione, l'organizzazione e la conduzione di centri di	
	avviamento al lavoro per persone indigenti, al fine di contribuire	
	all'inserimento di questi ultimi nel campo del lavoro.	
	Il promuovere in definitiva la dignità della persona umana mediante un	
	impegno concreto, attuato nelle forme e nei modi necessari, per	
	l'eliminazione di qualsivoglia situazione di bisogno e di emarginazione.	
	La Fondazione potrà avere rapporti di collaborazione o di convenzione	
	con gli ospedali, case di cura, istituti ed altri enti di carattere	
	socio-sanitario con l'obiettivo di assicurare una continuità assistenziale	
	nei soggetti anziani o disabili non autosufficienti che in seguito ad un	
	evento acuto necessitano di cure riabilitative per il reinserimento nel	
	tessuto sociale o familiare.	
	La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra	
	menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	La Fondazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude	
	ogni forma di interesse politico, partitico o privato.	
	La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o	

	più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione	
	volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di	
	mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.	
	La Fondazione, si propone di operare nelle seguenti aree di intervento:	
	- assistenza sociale;	
	- attività culturali;	
	- attività editoriali;	
	- attività di formazione;	
	e per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere diverse	
	attività, in particolare:	
	a) attività sociali:	
	- collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale, attraverso il	
	reperimento fondi necessari a organismi che agiscono in realtà anche	
	internazionali in stato di estremo bisogno (ONG, missioni cattoliche,	
	adozioni a distanza, ecc.).	
	b) attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti,	
	seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre scientifiche,	
	concerti e spettacoli teatrali di vario tipo, spettacoli di strada, studio e	
	ricerca in ambito sociale e sanitari, creazione di banche dati.	
	c) Attività editoriali: pubblicazione di riviste, bollettini, periodici.	
	d) Attività di formazione: corsi di formazione, seminari di studi e	
	convegni.	
	La Fondazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento	
	dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli	
	Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle	

		condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività.	
		La Fondazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.	
		La Fondazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.	
		La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
		La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.	
		Articolo 4	
		(Durata)	
		La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.	
		Articolo 5	
		(Patrimonio)	

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione (eredità, legati, contributi, elargizioni, sovvenzioni), compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio; - da eredità, donazioni e legati; - da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è quello che risulta dall'atto costitutivo, cui questo statuto è legato.

Articolo 6

(FONDO DI GESTIONE)

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da: - ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali

	e connesse; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo	
	svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o	
	agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate	
	al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali; -	
	entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - altre	
	entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale. -	
	rendite e proventi derivanti dal patrimonio; - eventuali altri contributi	
	attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -	
	eventuali altri contributi di terzi.	
	Articolo 7	
	(Organi della Fondazione)	
	Sono Organi della Fomndazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Segretario;	
	- il Tesoriere;	
	- il Collegio dei Revisori Legale dei Conti.	
	Articolo 8	
	(Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.	
	I membri del Consiglio di prima nomina restano in carica a vita per	
	espressa volontà della Fondatrice Rosalia Gentile, mentre gli altri	
	membri vengono nominati a maggioranza dai Consiglieri a vita, e la loro	

	carica ha durata pari ad un quinquennio. I Consiglieri eletti possono	
	essere confermati o rieletti.	
	Nell'ipotesi di permanente impedimento di uno dei quattro membri a	
	vita del Consiglio di Amministrazione, questi ha il potere di designare il	
	proprio sostituto, designazione che dovrà essere ratificata a	
	maggioranza dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.	
	Ove il Consiglio di Amministrazione non effettui la ratifica della	
	designazione, il membro effettuerà nuova designazione, fin quando si	
	avrà la ratifica; nel caso in cui il membro desista dall'effettuare la	
	designazione, provvederà il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza.	
	Inoltre, nell'ipotesi di decesso di uno dei quattro membri a vita, il	
	sostituto verrà nominato a maggioranza dal Consiglio di	
	Amministrazione che verrà nominato a maggioranza dal Consiglio di	
	Amministrazione che terrà conto della eventuale designazione stabilita	
	in precedenza dal membro deceduto.	
	Il sostituto subentrerà nella carica entro quindici giorni dalla nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione nominerà, ove vengano meno gli attuali,	
	successivamente, tra i propri membri, a maggioranza, il	
	Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
	Nel caso di sostituzione dell'attuale Presidente per rinuncia per morte,	
	il Consiglio di Amministrazione a maggioranza nomina per cinque anni	
	rinnovabili il nuovo Presidente.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso	
	delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del	
	Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio di	

Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vice-Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. I componenti gli organi dell'amministrazione rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal C.d.A. su proposta del Presidente. La revoca può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

ARTICOLO 9

(Funzioni del Consiglio)

	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, e ne determina annualmente il programma di attività su proposta del Presidente. È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio di Amministrazione:	
	- delibera sul trasferimento della sede sociale dell'Associazione in un diverso Comune;	
	- delibera eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;	
	- delibera sull'ammissione e/o esclusione dei Consiglieri;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	- assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- redige il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	- predispone ed emana regolamenti e norme sul funzionamento della Fondazione;	
	- compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- consente la partecipazione della fondazione a bandi, gare, procedure	

	selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante	
	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di	
	singoli atti;	
	- promuove e organizza gli eventi associativi;	
	- compie qualunque atto di gestione che non sia di competenza di altri	
	Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche	
	deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	Articolo 10	
	(Convocazione e quorum)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria	
	iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi	
	di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso	
	ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di	
	convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e	
	l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della	
	seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso	
	giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da	
	questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la	
	presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda	
	convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli	
	intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	

maggioranza dei consiglieri presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la modificazione dello Statuto, della normativa interna e del regolamento del personale, per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per l'approvazione dei bilanci, per l'autorizzazione al rimborso spese vive sostenute dai membri del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ARTICOLO 11

(Verbalizzazioni)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti su apposito registro regolarmente vidimato, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12

(Presidente)

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta. Egli ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e

Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi ed i terzi in genere, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni: - provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Inoltre, il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vice-Presidente:

- ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori per il compimento di atti ben determinati di ordinaria amministrazione;

- convoca il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine del giorno, e lo presiede;

- cura, coadiuvato dal segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed intrattiene i rapporti con le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni, ed i terzi in genere;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

	(il Vice - Presidente)	
	Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente, e lo sostituisce nel caso di	
	assenza od impedimento.	
	ARTICOLO 14	
	(il Segretario)	
	Il Segretario cura il settore amministrativo della Fondazione, collabora	
	con il Presidente nella redazione dei programmi di attività della	
	Fondazione, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 15	
	(il Tesoriere)	
	Il Tesoriere effettua le registrazioni delle entrate e delle uscite della	
	Fondazione, predispone il bilancio preventivo con allegato il programma	
	di lavoro, nonché il bilancio consuntivo, e cura comunque tutta la parte	
	contabile della Fondazione.	
	Per il servizio di cassa si provvederà all'apertura di un conto corrente	
	presso un primario Istituto di Credito, di notoria solidità, individuato	
	dal Consiglio di Amministrazione; detto conto sarà curato dal Tesoriere,	
	ma né avrà la firma il Presidente. Il Presidente potrà conferire delega	
	per operare sul detto conto, con le eventuali limitazioni che riterrà	
	opportune, al Tesoriere.	
	ARTICOLO 16	
	(Divieto distribuzioni utili)	
	La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri	
	soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	

organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuali del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività queste ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Tutte le cariche sono gratuite.

I Consiglieri potranno avere un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione.

ARTICOLO 17

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31.12 di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che

accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro (€ 100.000) annui, l'ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il bilancio così formato, una volta approvato, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 18

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, le funzioni di controllo sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri, dei quali, almeno due membri, il Presidente ed un Sindaco Effettivo, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei conti. Detto Collegio dura in carica per tre esercizi, ad eccezione di coloro che, essendo eletti o nominati nel corso del triennio, restano in carica fino alla formazione del nuovo Collegio. I revisori possono essere rieletti o confermati. I revisori vengono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. Le riunioni dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme degli art.2403 e seguenti del Cod. Civ.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

B) Composizione

L'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno due delle quali devono essere iscritte nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20

(Volontari)

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri fini, e previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà avvalersi della collaborazione di volontari e/o Associazioni di volontariato.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il

	tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanei e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari ed alle Associazioni di volontariato possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	Per quanto non previsto si applica art. 17 CTS.	
	Articolo 21	
	(Lavoratori)	

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per quanto non previsto si applica art. 16 CTS

Articolo 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Qualora non potesse più perseguire i suoi scopi istituzionali ed in genere ove ricorra causa di estinzione, la Fondazione sarà dichiarata estinta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta; vige l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto alla Associazione San Vincenzo de' Paoli, con sede legale in Palermo, Viale Luigi Castiglia, 5 o in mancanza ad altri Enti del Terzo Settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità del parere sono nulli.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

(Norme Finali e generali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal c.c.

F.to Ugo La Mantia

F.to Maria Antonia Caterina La Rocca

F.to Maria Giovanna La Mantia

F.to Angela Montalbano

F.to Patrizia Pecoraro

F.to Mario Guccione

F.to Lucia Russo

F.to Domenico Cambiaso (impronta del sigillo)